



CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

-----***-----

COMANDO POLIZIA LOCALE

Ordinanza N. 208

Prot. n. 1728

Oggetto: istituzione area pedonale in Piazza Regina Margherita, Piazza Rossano e Via Chiesa Matrice dal 09/07/2018 al 15/09/2018.

IL RESPONSABILE

Preso atto che l'Amministrazione Comunale, ha richiesto per il periodo compreso tra 09/07/2018 al 15/09/2018 di realizzare un'area pedonale, attiva tutti i giorni limitatamente alle ore serali-notturne (ore 20.00/ 02.00) nelle piazze R. Margherita, Rossano e via Chiesa Matrice;

ritenuto di dover provvedere in merito, per un ordinato e tranquillo svolgimento delle attività dei cittadini, di dover disciplinare il transito e la sosta dei veicoli nelle aree indicate in oggetto;

visti gli artt. 5 comma 3, 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495;

visto l'art. 107 del T.U. EE.LL.;

DISPONE

E' ISTITUITO il DIVIETO di TRANSITO e di SOSTA per tutti i veicoli nelle P.zze R. Margherita, Rossano e Via Chiesa Matrice nel periodo compreso tra il 09/07/2018 ed il 15/09/2018 secondo il seguente orario:

- **tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 02.00 del giorno successivo;**
- **domenica e festivi infrasettimanali dalle ore 08.00 alle ore 02.00 del giorno successivo.**

E' consentita la sola circolazione, nelle ore di vigenza dei divieti e limitazioni di cui sopra ai cittadini residente e/o dimoranti nelle menzionate aree, che dovranno munirsi di apposita autorizzazione da parte del Comando di P.M., ai mezzi di soccorso, ai mezzi delle forze dell'ordine ed ai veicoli di cittadini muniti di contrassegno invalidi (in corso di validità).

Il personale LSU in carico alla P.L. è incaricato della apposizione della relativa segnaletica stradale temporanea.

Il richiedente è responsabile di ogni danno a persone o cose derivanti dalle limitazioni di cui sopra, sollevando il Comune ed i suoi funzionari da ogni responsabilità.

Gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art. 12, c. 1 del D. Lgs n. 285/1992 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza con la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo per adeguarla ad esigenze sopravvenute non prevedibili. Chiunque non ottemperi al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nelle seguenti forme:

- al T.A.R. entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, con le modalità previste dall'art. 2 della legge 06.12.1971, n. 1034 e ss.mm.ii., ovvero per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ss.mm.ii. per i soli motivi di legittimità;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285/1992 (*Nuovo Codice della Strada*) così come definito dall'art. 74 del D.P.R. 495 del 16/12/1992 (*Regolamento di Esecuzione al C.d.S.*).

Dalla Residenza Municipale, addì 03/07/2018



IL COMANDANTE
Comm. Sup. MORELLI Dott. Antonio